



INCENDIO MUTUI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

COPERTURA
ASSICURATIVA
A GARANZIA
DI MUTUO
IMMOBILIARE



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COPERTURA ASSICURATIVA
ABBINATA AD EROGAZIONE DI MUTUO IMMOBILIARE

NOTA INFORMATIVA

INFORMATIVA RESA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE AI SENSI DELL'ART. 185 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 209 DEL 7.9.2005 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

La NET INSURANCE S.p.A. fornisce preventivamente all'interessato, ai sensi di legge, le seguenti informazioni.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto di assicurazione sarà concluso con Net Insurance S.p.A., con sede legale in Italia, Via dei Giuochi Istmici, 40 - 00194 Roma, Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami di cui ai provvedimenti ISVAP n.01756 del 18.12.2000, n. 2131 del 4.12.2002 e n. 2444 del 10.07.2006.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Legislazione applicabile

Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla:

Net Insurance S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale

Via dei Giuochi Istmici, 40 - 00194 Roma

Fax 06 36724.800

e-mail: info@netinsurance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' ISVAP - Servizio Tutela del Consumatore - Sezione Reclami - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Net Insurance S.p.A.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

NOTA INFORMATIVA

INFORMATIVA RESA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE AI SENSI DELL'ART. 185 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 209 DEL 7.9.2005 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

Termini prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

SI RICHAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ARTICOLI CONCERNENTI I RISCHI ASSICURATI E QUELLI ESCLUSI, GLI EVENTUALI LIMITI DI INDENNIZZO, GLI OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO, IL RECESSO DELLE PARTI, LA DURATA DEL CONTRATTO.

DEFINIZIONI

NEL TESTO CHE SEGUE SI INTENDONO PER:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Banca

l'Istituto bancario, indicato nella Proposta di Assicurazione (Mod. 01/127), che eroga il mutuo/finanziamento garantito da ipoteca immobiliare.

Beneficiario

Il soggetto a cui spetta l'indennizzo.

Certificato di polizza

Il documento, che prova la stipula del contratto di assicurazione, emesso in conformità alla "Proposta di assicurazione".

Contraente

Il Mutuatario, quale soggetto che stipula l'assicurazione.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimo indennizzo

La somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Mutuatario

Il soggetto al quale la Banca ha concesso un mutuo / finanziamento garantito da ipoteca immobiliare.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Proposta di Assicurazione

Il documento (Mod.01/127) sottoscritto dal Mutuatario ai fini della stipula del contratto di assicurazione.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

La Compagnia assicuratrice Net Insurance S.p.A.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Buona fede

Si conviene che le circostanze influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza tramite la dichiarazione del Contraente. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione, da parte del Contraente, di elementi di aggravamento del rischio non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio ed il Contraente non abbia agito con dolo.

Art. 3 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare, in sede di stipula del presente contratto di assicurazione, l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti le cose assicurate, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

Art. 4 - Decorrenza e termine del contratto di assicurazione

L'assicurazione decorre dalle ore 24 della data di erogazione del mutuo/finanziamento garantito da ipoteca immobiliare ed ha termine, senza tacito rinnovo, alle ore 24 della data di scadenza contrattualmente prevista, coincidente con il termine previsto per l'estinzione del mutuo / finanziamento.

La negoziazione contrattuale comporta la preventiva sottoscrizione, da parte del Mutuatario, di apposita "Proposta di assicurazione" (Mod. 01/127).

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione viene prestata dalla Società a seguito del pagamento, da parte del Contraente, di un premio unico anticipato per tutta la durata del contratto di

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

assicurazione, pari al periodo del mutuo/finanziamento garantito da ipoteca immobiliare.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel "Certificato di polizza" se il premio unico anticipato è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 6 - Variazione del Mutuatario

In caso di variazione del Mutuatario, il Contraente si obbliga a darne comunicazione alla Società.

I diritti e gli obblighi del Mutuatario uscente, derivanti dal contratto di assicurazione, vengono trasferiti, mediante emissione di appendice contrattuale, al Mutuatario entrante, salvo il caso che questi comunichi alla Società di non voler subentrare nel contratto di assicurazione. In tale caso la garanzia assicurativa si considererà decaduta dalle ore 24 della ricezione, da parte della Società, della comunicazione del Mutuatario entrante ed il premio assicurativo rimarrà acquisito dalla Società.

Per effetto del disposto dell'**Art. 27** lettera **d)**, la Società non apporterà comunque alcuna variazione al contratto di assicurazione senza il preventivo benestare della **Banca**.

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata, salvo comunque il disposto dell'**Art. 27** lettera **d)**.

Il recesso intimato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione tra le Parti deve essere fatta con lettera raccomandata.

Art. 11 - Foro competente

In caso di controversia tra le Parti, foro competente è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto qui non regolato, valgono le norme di legge.

DEFINIZIONI SPECIFICHE

NEL TESTO CHE SEGUE SUI INTENDE PER:

Fabbricato

Immobile e/o porzione di immobile avente:

- . strutture portanti verticali, manto di copertura del tetto, pareti esterne: costruite in materiali incombustibili;
- . solai e strutture portanti del tetto: costruite in materiali incombustibili o combustibili.

Per immobile deve intendersi l'intera costruzione edile, o parte di essa, compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti fissi idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d'aria, impianti fissi di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico. Costituiscono fabbricato le sue pertinenze (quali: box, cantine, centrali termiche e simili) realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

Non costituiscono fabbricato: antenne televisive, paraboliche, moquette, parquet, tendo-strutture, tenso-strutture, lucernai, tendoni, serre, capannoni pressostatici e simili, manufatti e baracche in legno o plastica, alberi, piante, coltivazioni floreali ed agricole, pavimentazioni all'aperto, impianti elettronici di apertura cancelli, impianti elettronici antifurto o antincendio.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Incombustibilità

Si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.

Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art.13 - Oggetto dell'Assicurazione

La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, derivanti da:

- . incendio;
- . fulmine;
- . esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- . caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- . onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

La Società indennizza altresì:

- . i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti in polizza, che abbiano colpito le cose assicurate o cose poste nell'ambito 20 mt. da esse;
- . ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile, i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- . le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 15% del capitale assicurato, con l'esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, fermo il limite massimo di indennizzo secondo quanto indicato all'**Art.14**.

Art.14 - Capitale assicurato e limiti di indennizzo

La somma assicurata è quella indicata nel "Certificato di Polizza".

Il capitale assicurato si intende costante per tutta la durata del contratto di assicurazione.

L'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto e pertanto non si intende operante l'art. 1907 del Codice Civile.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 15 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente, dei relativi: rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed allagamenti;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la garanzia;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) di fenomeno elettrico o di scariche elettriche a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, elettrodomestici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmini od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato;
- l) subiti da enti diversi dal fabbricato assicurato.

Art. 16 - Massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 17 - Colpa grave

A parziale deroga del precedente art. 15, lettera d), la Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente.

Art. 18 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 19 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto, ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai suoi Periti ai fini delle loro indagini o verifiche;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

- f) comunicare alla Società l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti le cose assicurate.

Art. 20 - Coesistenza di più assicurazioni

Nel caso in cui per il medesimo rischio siano stati stipulati più contratti di assicurazione presso diversi assicuratori, la Società provvederà alla liquidazione dell'intero indennizzo, come determinato dalle Condizioni di Assicurazione, fatto salvo il diritto di regresso verso gli altri assicuratori per la ripartizione proporzionale del danno ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 21 - Tolleranze

- a) La garanzia si intende valida anche quando nel fabbricato assicurato si effettueranno opere murarie di qualsiasi specie o natura ed altri lavori di restauro, di allestimento, di impianti termici in genere, ripristino di fissi ed infissi relativi ai fabbricati e loro accessori e pertinenze, ciò anche quando vengono usati e depositati gas in genere. È tollerata l'esistenza di scorte di infiammabili di qualunque genere e natura in quantità connesse alle attività svolte nell'immobile. Tali scorte sono escluse dall'assicurazione.
- b) Il riscaldamento del fabbricato assicurato può essere effettuato anche con bracieri e/o stufe comunque alimentati e/o elettricamente e/o con qualunque altro sistema.
- c) Quando l'assicurazione si riferisce ad una porzione di fabbricato essa comprende anche la quota, a tale porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
- d) Si conviene che l'assicurazione si intende operante anche se può verificarsi che taluni impianti termici ed elettrici non siano ancora stati trasformati ai sensi delle leggi n° 615/66 del 13 luglio 1966 e n° 46/90 del 5 marzo 1990 e successive modificazioni e che la conduzione di impianti sia termici che elettrici venga affidata a persone non munite della prescritta abilitazione; analogamente rimane ferma l'operatività della garanzia assicurativa nei casi di utilizzo o installazione a nuovo o trasformazione di impianti in genere per i quali non sia ancora completato l'iter burocratico delle varie autorizzazioni richieste dall'Autorità.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 22 -Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 23 -Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona dallo stesso delegata.

In caso di controversia tra le Parti, l'ammontare del danno può essere demandato, su concorde volontà delle Parti, ad arbitrato irrituale composto da due Periti nominati, uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo Perito quando si verifichi disaccordo fra di loro ed anche su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 24 -Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nonché verificare

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

- se il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui al precedente **Art. 19**;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinare il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo **Art. 25**;
 - d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata a mezzo arbitrato irrituale ai sensi del precedente **Art. 23**, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 25 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Primo Rischio Assoluto)

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta, per la partita "Fabbricato", stimando la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

L'ammontare del danno alla partita "Fabbricato" si determina calcolando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro e le spese di salvataggio devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art. 26 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per gli immobili siti in Italia, Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 27 - Vincolo

Il presente contratto di assicurazione è gravato da vincolo a favore della **Banca** quale creditrice privilegiata in virtù di atto pubblico. Pertanto la Società si obbliga:

- a) a riconoscere il presente vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- b) a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso della **Banca**;
- c) a pagare esclusivamente alla **Banca** l'importo dell'indennizzo, salvo che la **Banca** stessa richieda alla Società che l'indennizzo sia pagato, parzialmente o integralmente, al Contraente o ai suoi aventi causa;
- d) a non apportare al presente contratto di assicurazione alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della **Banca** ed a notificare alla medesima tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione.

Art. 28 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all'**Art. 15**, lettera **d**).

NOTA INFORMATIVA

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. DEL 30.06.2003 N. 196

Ai sensi del D. Lgs. del 30.06.2003 n. 196, recante disposizioni per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, la Net Insurance S.p.A. (più avanti denominata "Società") è tenuta a fornire al Contraente/Assicurato le seguenti informazioni:

1 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione/esecuzione dei contratti di assicurazione e di gestione/liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa a cui la Società è autorizzata ai sensi di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196;
- b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

3 - CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria;
- b) strettamente necessario per la Società per le finalità di conclusione, gestione/esecuzione dei contratti e di gestione/liquidazione dei sinistri;

- c) facoltativo ai fini dello svolgimento delle attività di formazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4 - RIFIUTO DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI

L'eventuale rifiuto di fornire i dati personali, ovvero di acconsentire al loro trattamento e/o alla loro comunicazione, comporta:

- nei casi di cui al punto **3**, lettere **a)** e **b)**, l'impossibilità di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire/liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto **3**, lettera **c)**, la preclusione, nei confronti dell'interessato, di accedere all'informazione ed alla promozione dei prodotti assicurativi offerti dalla Società.

5 - COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto **1**, lettera **a)** e per essere soggetti a trattamenti aventi le stesse finalità od obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, sub-agenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche, SIM, etc.); legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidati incarichi di gestione dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione e di recapito; enti associativi e/o di controllo (ad es.: ANIA e ISVAP) ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria.
- b) Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto **1**, lettera **b)**, a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a società di informazione e promozione commerciale.

6 - DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7 - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi U.E. ed extra U.E.

8 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di:

- ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9 - TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è:

NET INSURANCE S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

in Via dei Giuochi Istmici, 40 - 00194 Roma.

L'elenco delle persone fisiche e giuridiche nominate responsabili del trattamento è disponibile presso la Sede legale della Società.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa di cui sopra,

ACCONSENTO:

- a) al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionali al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società;
- b) alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto **5**, lettera **a)**, della predetta informativa che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto **1**, lettera **a)** della medesima informativa od obbligatori per legge;
- c) al trasferimento dei dati personali comuni all'estero come indicato al punto **7** della predetta informativa;
- d) al trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
- e) alla comunicazione dei dati di cui alla precedente lettera **d)** alle categorie di soggetti indicati al punto **5**, lettera **b)**, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi.

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

per informazioni
contatta Net Insurance S.p.A. al :



Lunedì - Giovedì ore 9.00 - 17.00
Venerdì ore 9.00 - 13.00



Net Insurance s.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale

Via dei Giuochi Istmici, 40 - 00194 Roma - Tel. 06 36724.1 / Fax 06 36724.800

C.P. 6252 - 00195 Roma Prati

www.netinsurance.it - e-mail: info@netinsurance.it

Capitale Sociale € 5.750.000 i.v.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni
di cui ai Provvedimenti ISVAP n. 1756 del 18.12.2000 G.U. del 28.12.2000 n. 301,

n. 2131 del 4.12.2002 G.U. del 13.12.2002 n. 292

e n. 2444 del 10.07.2006 G.U. del 17.07.2006 n. 164

n. di REA RM 948019 - Partita IVA n. 06130881003



Mod. 01/128

Ed. 06.2007

Studio Grafico BB - Roma